



TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 4431/2021 del Registro Generale e promossa da
ERRICO FRANCESCA, con l'avv. TROSO UGO e l'avv. TROSO ANTONIO

Ricorrente

nei confronti di

INPS, con l'avv. CASCIO ESTER e l'avv. GRAZIUSO SALVATORE

Resistente

Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria

CONCLUSIONI DELLE PARTI

L'udienza di discussione del 11/01/2024 è stata *sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni* a norma dell'art. 127 ter c.p.c.; le parti hanno depositato le note scritte nel termine perentorio stabilito, coincidente con il giorno di udienza.

La ricorrente ha chiesto: “1. *accertare il diritto della ricorrente a percepire l'indennità lavoratori autonomi iscritti nella gestione speciale dell'AGO prevista dal Decreto Legge del 17 Marzo 2020 n.18 (Cura Italia) e dal Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio)*; 2. *Condannare l'INPS al pagamento in favore del ricorrente, del doppio indennizzo previsto per un importo complessivo di € 600 il primo decreto e di altri € 600 per secondo decreto (riconosciuto in automatico per chi avesse percepito il primo indennizzo) oltre interessi e rivalutazione*”.

L'INPS ha chiesto: “*Il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto*”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato e va rigettato, in quanto dagli atti risulta che, come eccepito dall'INPS, “*Tra le misure adottate per il sostegno ai lavoratori a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'art. 28, comma 1, del decreto-legge n.18/2020 prevede una indennità dell'importo di € 600,00 per il mese di marzo 2020 a favore dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, alla data di entrata in vigore del decreto, ossia il 17.3.2020. La ricorrente, di contro, ha presentato domanda di iscrizione alla gestione commercianti in data 24.3.2020, quindi successiva al 17.3.2020. Quanto all'iscrizione come collaboratrice familiare della ricorrente, la stessa è cessata in data 20.02.2020, come risulta dal prospetto allegato (cfr doc. 1), in data quindi antecedente al 1.3.2020, ciò rende la domanda non accoglibile anche come coadiuvante*”.

La ricorrente non ha contestato tali circostanze, che risultano pacificamente dagli atti, limitandosi a dedurre in diritto che l'art. 28 DL 18/20 non prevede espressamente alcun limite temporale, essendo sufficiente *l'iscrizione alla gestione autonoma da marzo 2020*.

Tale tesi è infondata e non può essere accolta, in adesione ai principi di diritto espressi, in un caso assolutamente analogo, da Tribunale Velletri Sez. lavoro, Sent., 22/04/2021.

Si riporta di seguito la parte motiva di tale pronuncia, che viene espressamente richiamata in questa sede ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: *“Prendendo le mosse dalle norme che regolano la fattispecie è bene premettere che l'art. 28 del D.L. n. 18 del 2020 (Decreto Cura Italia entrato in vigore in data 17.03.2020) recita testualmente: 1. Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. 2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 2.160 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. 3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126". L'art. 84 co. 4 del D.L. n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio) ha, quindi, previsto la prosecuzione automatica della corresponsione dell'indennità per il mese di Aprile 2020 "ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 28 del D.L. 18 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27".*

Ai fini dell'erogazione dell'indennità, quindi, la norma prevede il possesso di due soli requisiti: a) l'iscrizione alla gestione speciale dell'Ago; b) la non iscrizione a forme previdenziali obbligatorie diverse da quelle erogate da INPS o dalla Gestione Separata INPS. Non sono, invece, previsti ulteriori requisiti quali ad esempio la dimostrazione di aver subito un danno per effetto dell'emergenza sanitaria, ovvero la dimostrazione di una riduzione precisa di fatturato rispetto ad un periodo temporale pregresso, o altri diversi requisiti, né invero che l'iscrizione all'Ago sia avvenuta da una data precisa.

Sotto tale ultimo profilo, ossia sull'omessa esplicitazione di tempistiche ben precise al fine del godimento del beneficio, è bene evidenziare che l'art. 27 prevede che i liberi professionisti e i collaboratori coordinati e continuativi debbano avere partita IVA attiva alla data del 23.02.2020; l'art. 29 del medesimo D.L. n. 18 del 2020 prevede che i lavoratori stagionali del settore turismo abbiano cessato il rapporto di lavoro nell'arco temporale che va dall'1.01.2019 al 17.03.2020. Se ne desume, nel silenzio della norma, che il requisito dell'iscrizione all'Ago deve essere interpretato come "presente" al momento dell'entrata in vigore del D.L. n. 18 del 2020 cioè il 17 marzo 2020, stante il collegamento tra l'indennità in esame e le difficoltà incontrare dai beneficiari della stessa nel periodo intercorrente tra metà Marzo ed il mese di Aprile 2020 nello svolgimento delle loro attività lavorative/imprenditoriali, e ciò in ragione delle "chiusure" via via disposte dal Governo a mezzo DPCM, dapprima in via locale e poi su tutto il territorio Nazionale ed in modo generalizzato salvo particolari esclusioni. La ratio dell'indennizzo è evidentemente quella di tentare di ristorare i beneficiari non tanto per danni già subiti, bensì per quelli che avrebbero dovuto affrontare per effetto delle più che prevedibili misure in effetti poi adottate dal Governo. Non rileva, pertanto, se l'iscrizione sia sopravvenuta nel corso del mese di marzo 2020, purché sia stata antecedente alla data del 17.03.2020.

Appare, pertanto, incontrovertibile la natura assistenziale della provvidenza, poiché si tratta, come si evince dallo stesso tenore testuale della norma, di una misura a favore del lavoro e dell'economia che il Governo ha previsto per tutelare alcune categorie di lavoratori ritenute maggiormente colpite dall'emergenza sanitaria da COVID 19 per una presunta perdita reddituale conseguente alla pandemia (liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi; lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Assicurazione Generale Obbligatoria; lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori agricoli; lavoratori dello spettacolo; lavoratori sportivi; professionisti iscritti alle casse private - per questi ultimi solo se a basso reddito o se abbiano subito riduzione o cessazione della propria attività a causa dell'emergenza Coronavirus). Questo giudicante condivide, quindi, la giurisprudenza di merito invocata dall'Istituto a sostegno della propria tesi difensiva, secondo cui l'aver limitato la platea degli aventi diritto ai soggetti già iscritti alle Gestioni INPS al momento dell'entrata in vigore della norma, risponde alla chiara finalità di evitare speculazioni da parte di coloro che, solo successivamente alla sua entrata in vigore, si siano adoperati per ottenere i requisiti di legge, e ciò anche tenuto conto dell'espresso riferimento al limite di spesa previsto dalle norme innanzi richiamate. Ebbene nel caso che ci occupa è pacifico tra le parti, oltre che documentalmente provato, che il ricorrente in data 23.03.2020 ha presentato una duplice domanda per ottenere l'iscrizione alla Gestione ARTIGIANI INPS e alla Camera di Commercio, sia pure indicando quale data di inizio di attività il 3.08.2019. Il successivo 16.04.2020 ha, quindi, presentato all'INPS la domanda per l'ottenimento del bonus. Ne consegue, per quanto detto, che alla data di entrata in vigore del D.L. n. 18 del 2020 F.D. non era in possesso del requisito dell'iscrizione all'Ago, né rileva, sotto tale profilo, che l'INPS gli abbia richiesto la contribuzione dal mese di settembre 2019, poiché la retroattività della domanda ai fini previdenziali non ha nulla a che vedere con l'indennizzo per cui è processo. Peraltro, come innanzi evidenziato, l'art. 28 prevede espressamente che la provvidenza venga erogata dall'INPS con fondi statali entro un determinato limite di spesa superato il quale "... non sono adottati altri provvedimenti concessori", con la conseguenza che il prescritto monitoraggio del rispetto del limite di spesa è possibile solo associando le domande ai precedenti provvedimenti d'iscrizione. Per tutti i motivi esposti il rigetto della domanda da parte dell'INPS appare legittimo".

Non vi sono motivi per discostarsi da tale orientamento, essendo le due fattispecie sovrapponibili.

Il ricorso deve essere quindi rigettato, con spese irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c..

P. Q. M.

Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto il 21/04/2021 da ERRICO FRANCESCA nei confronti dell'INPS, così provvede:

1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili.

Lecce, li 12/01/2024

Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo